

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO
PER I LAUREATI E PER GLI STUDENTI
DEI CORSI DI LICENZA in PSICOLOGIA**

Tra

Ente Pontificio Ateneo Salesiano, (soggetto promotore) con sede legale in Piazza dell'Ateneo Salesiano 1, 00139 ROMA, C.F. 02633520586 e P.I. 01091541001, rappresentato da Renzo Barduca, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente stesso, per conto della Facoltà di Scienze dell'Educazione e dell'Istituto di Psicologia.

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI:

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n 328 del 5 giugno 2002 "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina di taluni ordinamenti*";
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "*Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "*Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51*", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto n. 80 del 5 aprile 2025 "*Disposizioni in merito all'abilitazione alla professione di psicologo, in Italia, per i possessori del titolo di licenza in psicologia conseguito presso la Pontificia Università Salesiana di Roma*", del MUR che regola l'accesso alla professione di Psicologo per gli studenti dell'Università Pontificia Salesiana;

CONSIDERATO CHE PER LA NORMATIVA ITALIANA:

- l'art.2 c. 1 del D. Interm. n. 567 del 20 giugno 2022 stabilisce che il tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- l'art.2 del D. Interm. n. 654 del 5 luglio 2022 stabilisce che il periodo di TPV svolto durante il corso di

Laurea Magistrale dovrà avere una durata tale da garantire un numero di 20 CFU, di cui almeno 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università;

CONSIDERATA

- la necessità di prevedere attività di tirocinio richieste per l'abilitazione alla professione di psicologo sia per coloro che abbiano conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti (di seguito "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti"), attraverso il tirocinio post-lauream, sia a studenti iscritti alle attuali lauree organizzate in modo coerente alla normativa attraverso il tirocinio pre-lauream (Artt. 1 e 2 della presente convenzione)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione regola i rapporti tra Ente Pontificio Ateneo Salesiano "soggetto promotore" e ASL Viterbo," soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini pratico-valutativo per i laureati e per gli studenti dei corsi di licenza in psicologia. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 2 allievi per ogni anno accademico.

Art. 2 (Durata della Convenzione)

la presente convenzione avrà durata di anni 2 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

Art. 3 (Attività del TPV)

La durata del TPV è indicata di volta in volta nel progetto formativo dell'Ente. L'Ente prende atto che:

- secondo le disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, il TPV post-lauream per i "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti" si
- sostanzia in attività professionalizzanti corrispondenti a **30 crediti formativi universitari** (di seguito CFU), con durata complessiva massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno.
- in base l'art.2 del D. Interm. N. 654 del 5 luglio 2022, il TPV pre-lauream per i tirocinanti "Studenti iscritti al corso di Laurea in Psicologia" si sostanzia in attività professionalizzanti corrispondenti a 20 CFU (pari a 500 ore) di cui 5 CFU svolti all'interno del corso di laurea e 15 CFU (pari a 375 ore) presso l'Ente di Tirocinio nell'arco temporale tra i tre e sei mesi. La collocazione temporale del tirocinio durante il corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun corso in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti contestualizzate presso l'Ente e supervisionate dalla figura di un Tutor (Art. 5).

In particolare, il TPV prevede attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi. Tali attività, attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di

attività finalizzate, consentono lo sviluppo di competenze e abilità procedurali/relazionali necessarie per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono:

- uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche per la valutazione del caso (singolo, diade, gruppo, organizzazione);
- formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze scientifiche;
- capacità di analisi, ascolto e connessione con il contesto e con l'utenza;
- redazione di un report e restituzione paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza;
- connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica;
- adeguate relazioni con i colleghi;
- conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte.

Le attività di TPV sono registrate in apposito libretto (**Art. 4 e Art. 5**), compilato dal Tirocinante e controfirmato dal Tutor.

Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio (NON idoneità) ripete il TPV, o parte di esso, per acquisire il predetto giudizio di idoneità all'abilitazione.

L'Ente prende atto che, in caso di TPV pre-lauream per i tirocinanti "Studenti iscritti al corso di Laurea in Psicologia" il giudizio di idoneità concorre alla certificazione dei 30 CFU di attività formative professionalizzanti dell'intero percorso formativo.

Art. 4 (L'Ente)

L'Ente ospitante sulla base della disponibilità dei Tutor presenti individuerà la sede di competenza dove poter effettuare il tirocinio.

L'Ente indica un responsabile aziendale, che ha la responsabilità legale dell'Ente o del settore/servizio in cui si svolge il Tirocinio, e designa un Tutor (Art. 6) che è responsabile dell'attività formativa

professionalizzante. Il responsabile aziendale controfirma il progetto formativo, di concerto con il Tutor.

L'Ente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali criticità/problematiche sorte nello svolgimento del tirocinio inviando una mail all'Ateneo.

Art. 5 (Libretto di registrazione, valutazione e attestazione del TPV)

Il Libretto rappresenta il documento nel quale viene registrata, valutata e attestata l'attività del Tirocinante. Nel Libretto:

- sono registrate le presenze giornaliere del Tirocinante presso la sede dell'Ente (Data, orario, attività, firma del Tirocinante e del Tutor) e indicate le ore complessive di TPV svolte;
- sono valutate le competenze acquisite dal Tirocinante attraverso l'indicazione di punteggio (A: Eccellente; B: Ottimo; C: Buono; D: Sufficiente; E: insufficiente) su ognuna delle competenze professionali attese di seguito riportate:
 - a) valutazione del caso;
 - b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - c) formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - e) redazione di un report e restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;

- f) riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza;
- g) connessione tra teorie strumenti e pratica psicologica
- h) capacità di stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni con i colleghi;
- i) conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte.
- è attestato il superamento del TPV mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo di idoneità firmato dal Tutor e dal responsabile aziendale dell'Ente.

Art. 6 (Tutor)

Durante lo svolgimento del TPV, l'attività formativa professionalizzante è seguita, valutata e attestata dal Tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante. Ai sensi dell'art. 2 c. 9 del D. Interm. n. 654/2022, il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno tre anni e facente parte dell'organico dell'Ente. In ottemperanza alla Convenzione stipulata tra l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e dell'Ateneo, ciascun Tutor può seguire, contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il Tutor presenta all'Ente una autodichiarazione firmata in cui dichiara:

- che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale;
- che è in possesso dei prerequisiti richiesti al Tutor, presenti nel D.P.R. 445/2000;
- l'Ordine regionale di appartenenza.

Le competenze professionali e le attività del Tutor sono specificate agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni deontologiche per i Tutor e i Tirocinanti.

Qualora il Tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo all'Ufficio Tirocini dell'Ateneo.

Art. 7 (Progetto formativo)

Per ciascun Tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del Tirocinante;
- il nominativo del Tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- la dichiarazione che le attività previste nel Progetto formativo sono coerenti con l'acquisizione di tutte le competenze previste dal D. Interm. N. 654 (Art. 2 c. 10, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i);
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del Tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile dell'Ente che accoglie il Tirocinante e presentato secondo il regolamento.

Art. 8 (Obblighi del tirocinante)

Il Tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Durante lo svolgimento del TPV il Tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- concordare con il Tutor il progetto formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a svolgere le attività previste e a firmare il libretto di registrazione delle presenze;
- fare riferimento al Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite, controfirmata dal Tutor, e consegnare il libretto all'Ufficio Tirocini dell'Ateneo per gli adempimenti amministrativi;
- segnalare attraverso una mail all'Ente e all'Ateneo i casi in cui l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella presente Convenzione e/o che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento.

Art. 8 (Criteri di selezione)

Le parti convengono che l'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 (Esclusioni e limitazioni)

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 10 (Coperture Assicurative)

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 11 (Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente. In particolare:

- Lo studente tirocinante è garante in prima persona della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale. Qualora il tirocinante non presenti tale attestazione non potrà avviare il percorso formativo;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L’eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell’idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell’attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell’ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l’Università è tenuta a formarli così come recita l’art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All’avvio dei tirocini, l’Università dovrà trasmettere all’Ufficio Tirocini dell’Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l’Ufficio Tirocini dell’ASL di Viterbo può procedere all’avvio del tirocinio.

Art. 12 (Trattamento Dati Personali)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l’espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l’attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d’intesa.

Art. 13 (Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza)

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti e, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 14 (Spese)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 13 (Foro Competente)

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Ente Pontificio Ateneo Salesiano

Legale Rappresentante dell'Ente

Facoltà di Scienze dell'Educazione e dell'Istituto di Psicologia

Renzo Barduca

Asl di Viterbo

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni